
Determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

oggetto: procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per il ruolo di Esperto di Radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 presso l'Università degli Studi di Trento

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 5 dd. 8 gennaio 2024;

Visto il Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 159 di data 22 febbraio 2016 e modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;

Visto il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma, approvato ed emanato con D.R. 440 del 1° giugno 1998 modificato con D.R. 589 del 27 luglio 1998;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni, riguardante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1706 del 22 settembre 2023 avente ad oggetto l'approvazione dell'“Atto d'indirizzo per l'università e la ricerca 2023 – 2025” per l'Università degli Studi di Trento (art. 2 legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 707 del 26 maggio 2025 avente ad oggetto l'“Approvazione degli obblighi e vincoli a carico dell'Università degli Studi di Trento per il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”, e in particolare l'allegato 1 “Misure di concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

Visto il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il D.L. 81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’art. 2;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

Considerato che i lavoratori dell’Università degli Studi di Trento possono svolgere attività didattiche e di ricerca con apparecchiature radiogene e sostanze radioattive, nelle sedi dell’Università stessa o presso altri soggetti, e quindi si pone la necessità di provvedere alla loro radioprotezione avvalendosi, per la sorveglianza fisica di radioprotezione, di un Esperto di Radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Trento, ing. Marzia Filippi, ha verificato che alla data del presente decreto non risulta esservi, tra il personale interno tecnico, amministrativo, docente o ricercatore, alcun Esperto di Radioprotezione di cui all’elenco nominativo pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiornato al 19.06.2025;

Considerata la natura altamente specializzata e temporanea dell’incarico, in quanto l’Università non esclude che in futuro possa rendersi disponibile presso l’Ateneo la citata figura di Esperto, previa idonea formazione specifica;

Preso atto che tuttavia risulta necessario per l’Università, al fine di adempiere agli obblighi di legge, avvalersi in via immediata della figura professionale indicata, affidando l’incarico ad una professionalità esterna;

Appurata la necessaria copertura per l’intero periodo di durata dal contratto nel budget degli esercizi futuri a carico dei quali il compenso sarà contabilizzato, imputandolo sull’ordine interno 605000000 “Piano per la Sicurezza”;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

presso l'Università degli Studi di Trento è indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per il ruolo di Esperto di Radioprotezione;

Requisiti richiesti	TITOLO DI STUDIO: • Laurea triennale o laurea magistrale nell'ambito indicato al punto 9.1 lett. b dell'Allegato XXI D.Lgs. 101/2020 (Fisica, Chimica, Chimica industriale o Ingegneria) o titoli esteri riconosciuti equipollenti o equivalenti; UNITAMENTE A: • Iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione di cui all'art. 129 del D.Lgs. 101/2020, con abilitazione di secondo grado o superiore; • Possesso dei requisiti di formatore in materia di salute e sicurezza previsti dal D.I. 6/3/2016. Non possono essere ammessi alla selezione coloro i quali siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. Non
---------------------	---

	possono inoltre essere ammessi alla selezione coloro che siano stati licenziati o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 61, L. 23 dicembre 1996, n. 662. I predetti requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura sia all'atto della sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.
Profilo e competenze	Si richiede: • ottima padronanza delle materie radioprotezione dei lavoratori e specifica esperienza di Esperto di Radioprotezione nell'ambito dell'industria, della ricerca, con particolare riferimento alle scienze fisiche applicate, e sanitario. • buone competenze relazionali; • discreta conoscenza della lingua inglese.
Descrizione dell'attività	Il collaboratore assumerà il ruolo di Esperto di Radioprotezione per la sorveglianza fisica dei lavoratori dell'Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) esposti a radiazioni ionizzanti presso i Dipartimenti ed i Centri di Ricerca UniTrento o presso terzi, anche in strutture sanitarie. Il collaboratore sarà nominato quale Esperto di Radioprotezione dal Datore di Lavoro (Rettore) di UniTrento. La nomina dovrà essere esplicitamente accettata. Le prestazioni legate all'incarico di Esperto di Radioprotezione sono definite dagli artt. 130, 131 e 132 del D.Lgs. 101/2020. L'attività comprende: • controllo, con strumentazione del collaboratore, delle sorgenti sigillate e non sigillate e delle apparecchiature radiogene detenute/installate presso le sedi di UniTrento; • supporto ai Responsabili delle Unità Organizzative (Dipartimenti, Centri di Ricerca) nella definizione delle procedure di acquisizione, utilizzo e dismissione delle sorgenti e regolamentazione degli accessi delle zone a rischio; • gestione della dosimetria personale dei lavoratori e della dosimetria ambientale: validazione delle letture periodiche (provenienza servizio dosimetria esterno

UniTrento o da terzi, per attività presso altri soggetti) e compilazione delle schede dosimetriche individuali;

- indicazione delle caratteristiche tecniche della fornitura dosimetrica e supporto per la verifica dei requisiti tecnici dell'ente dosimetrico in occasione di nuovi affidamenti del servizio di dosimetria;
- elaborazione delle relazioni di radioprotezione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 101/2020, che costituiscono il documento di valutazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti, e loro aggiornamento periodico, almeno annuale, in funzione dei risultati dei controlli periodici e delle modifiche delle attività; la relazione, da elaborare in separato documento per ogni Dipartimento/Centro con riferimento agli specifici Laboratori/Servizi, comprese le attività sistematicamente condotte presso terzi (ad esempio strutture sanitarie), dovrà riportare la classificazione dei lavoratori addetti ed evidenziare le esigenze formative; il collaboratore dovrà effettuare almeno un sopralluogo annuale presso ciascun Laboratorio UniTrento dove si detengono e/o utilizzano sorgenti/apparecchiature radiogene;
- classificazione preventiva e periodica (annuale) del personale addetto all'utilizzo delle sorgenti radioattive e/o di apparecchiature radiogene, anche presso sedi esterne; classificazione delle zone a rischio;
- predisposizione ed eventuale aggiornamento della documentazione necessaria per l'acquisizione/detenzione/dismissione di sorgenti, finalizzate alla presentazione di pratiche autorizzative relative a nuove attività con attrezzature e/o sorgenti e per l'eventuale aggiornamento delle stesse. È richiesta la disponibilità ai contatti necessari con Autorità e Enti di controllo per la definizione delle pratiche ed in caso di ispezioni;
- eventuale aggiornamento della registrazione ISIN (STRIMS);
- in generale, compilazione della documentazione relativa alla radioprotezione prevista dalla normativa;
- supporto ad UniTrento per il corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi o sorgenti dismesse;

- supporto ad UniTrento per gli adempimenti previsti dal Titolo IV Capo I Sezione II del D.Lgs. 101/2020 – Esposizione al Radon nei luoghi di lavoro. Il supporto non prevede la fornitura di dosimetri.

Nel caso in cui, per le attività con radiazioni ionizzanti svolte presso terzi sia necessario il terzo grado di abilitazione, il collaboratore si interfacerà con l'Esperto di Radioprotezione indicato da UniTrento.

Al solo fine della valutazione dell'impegno previsto, si informa che al momento presso UniTrento vengono svolte attività con radiazioni ionizzanti presso 9 laboratori di didattica e ricerca, afferenti a 5 diversi Dipartimenti/Centri, situati in 4 diverse sedi, tutte situate nel Comune di Trento, ed è attivo un deposito di sorgenti sigillate e non sigillate. Sono presenti 14 macchine radiogene, di cui 2 in via di dismissione; in 1 laboratorio sono utilizzate sorgenti di radiazioni ionizzanti non sigillate e in 2 laboratori sono utilizzate sorgenti sigillate. Sono autorizzati all'utilizzo di macchine o sorgenti presso i laboratori UniTrento 62 lavoratori, di cui 12 classificati esposti cat. B.

Tra i medici in formazione specialistica, 15 sono stati classificati come radioesposti cat. B (esposizione presso struttura sanitaria esterna).

Nel corso della durata dell'incarico potranno esservi delle variazioni, in particolare nel numero di medici in formazione specialistica.

Il collaboratore dovrà inoltre:

- partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- proporre annualmente, elaborando uno specifico documento, i programmi di informazione, formazione e aggiornamento relativi al rischio radiazioni ionizzanti per il personale di UniTrento ed effettuare l'attività di formazione come docente e di responsabile del progetto formativo, così come previsto dall'Accordo Stato Regioni 25 aprile 2025. Come responsabile del progetto formativo, il collaboratore dovrà collaborare nella predisposizione dei singoli progetti e validare gli attestati di partecipazione emessi da UniTrento (soggetto formatore). Il programma annuale dovrà evidenziare le tipologie di corso, anche in funzione dei diversi ruoli (lavoratori, dirigenti, preposti), tipologia di destinatari,

la durata e i contenuti, la necessità di coinvolgimento di altri soggetti (ad esempio Medico Autorizzato) e una proposta di calendario, valutate le proprie disponibilità come docente; si richiede che la prima proposta di formazione e aggiornamento sia elaborata entro il primo semestre di attività, se necessario anche solo in base alle relazioni del precedente Esperto di Radioprotezione. Il programma di formazione e aggiornamento dovrà essere rivalutato dopo 6 mesi dalla sua presentazione;

- predisporre materiale informativo per il personale esposto a radiazioni ionizzanti (il materiale resterà di proprietà esclusiva di UniTrento);
- proporre una procedura, compresa di modulistica, per la comunicazione da parte dei lavoratori e dei loro responsabili dell'inizio, della modifica e del termine di attività con radiazioni ionizzanti, sia per le attività svolte in UniTrento che presso altri enti.

Le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate in piena autonomia dal prestatore d'opera, anche con riferimento ai tempi e al luogo di svolgimento dell'attività, fatto salvo il rispetto delle scadenze; nei casi in cui l'oggetto della prestazione richieda un necessario coordinamento fra committente e prestatore, anche con riferimento al contenuto specifico, alle modalità di espletamento e alla programmazione delle attività, le relative modalità saranno fissate di comune accordo tra il prestatore e il Servizio Prevenzione e Protezione di UniTrento.

Luogo dell'attività	L'attività di verifica e controllo degli ambienti, delle attività, delle apparecchiature e delle sorgenti, verrà effettuata dal collaboratore presso i Laboratori di ricerca e didattica UniTrento. L'accesso avverrà previo accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i Responsabili dei Laboratori. Le attività di formazione, se in presenza, saranno svolte in idonei locali messi a disposizione da UniTrento.
Durata del contratto	L'incarico decorrerà dal 1° gennaio 2026 e terminerà il 31 dicembre 2028.

Compenso lordo
complessivo

Per l'attività indicata ai punti precedenti UniTrento corrisponderà un compenso annuo di € 20.000,00, IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi.

Per l'attività di formazione di cui al punto j) e per eventuali ulteriori attività non comprese nella descrizione dell'attività, pertinenti la protezione dei lavoratori da agenti fisici e la professionalità specifica del collaboratore, che potranno essere richieste al bisogno da UniTrento, si prevede un compenso orario pari a € 70,00.

Gli importi indicati sono onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta e dunque indipendenti dal numero di interventi che il professionista riterrà necessari per l'espletamento, nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, dell'incarico.

Le attività per cui è previsto un compenso orario dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.

Art. 1

La procedura selettiva **per soli titoli** è finalizzata all'individuazione di un candidato in possesso del profilo professionale sopra descritto.

Al fine della verifica dell'impossibilità di far fronte alle esigenze di cui alla presente selezione con personale in servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, si dà atto che qualora tra gli idonei vi siano dipendenti dell'Amministrazione, l'incarico verrà attribuito prioritariamente a questi e dovrà, in tal caso, essere svolto a titolo gratuito. Si precisa, peraltro, che in tale circostanza l'incarico potrà essere attribuito ove sussista la compatibilità funzionale e organizzativa fra le due attività.

La collaborazione sarà espletata dal soggetto individuato attraverso la selezione, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ateneo.

Art. 2

La procedura comparativa - che avviene attraverso la **valutazione dei titoli culturali e professionali** - è mirata ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato con quelle proprie del profilo richiesto.

Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:

1. titolo di studio (richiesto per l'ammissione alla selezione e relativo voto);
2. esperienza professionale maturata negli ultimi 10 anni con riferimento al profilo professionale indicato nel presente bando (compresa quella di formatore nell'ambito di corsi per la salute e sicurezza);
3. ulteriori specializzazioni e ulteriori titoli rispetto a quelli obbligatori (purché pertinenti con il profilo richiesto).

Ai titoli è attribuito un punteggio massimo pari a 30 punti:

max 5 punti al titolo di studio;

max 20 punti all'esperienza professionale specifica;

max 5 punti a ulteriori specializzazioni.

La pubblicazione della valutazione dei titoli, stilata previa verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che presenteranno domanda, avverrà entro il giorno **5 dicembre 2025** sul portale dell'Università degli Studi di Trento (www.unitn.it) e sarà accessibile seguendo il percorso **MENÙ → ATENEO → LAVORA CON NOI → Bandi di collaborazione → Tipo di collaborazione → Altro → Nuovi**.

Si richiede ai candidati di indicare **in modo dettagliato** nella domanda di ammissione le competenze maturate e le mansioni eseguite ed evidenziare l'esatto periodo di loro svolgimento delle stesse.

La valutazione circa l'inerenza dei titoli al profilo richiesto, di cui alle sopra indicate categorie 2) e 3) è effettuata utilizzando i seguenti fattori di moltiplicazione: 100%, 50%, 0% (anche in riferimento al livello di aggiornamento dei titoli stessi).

La Commissione nella prima riunione stabilirà i criteri di valutazione dei titoli per l'attribuzione dei punteggi.

La Commissione non procederà alla valutazione dei titoli ove non siano indicati tutti gli elementi e i dati necessari alla loro valutazione, ad esempio punteggio del titolo di studio e data inizio e data cessazione dei rapporti di lavoro.

Art. 3

La Commissione, composta da tre esperti della materia, di cui uno assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante e uno di Presidente, è nominata dal Direttore Generale. Ad essa compete la valutazione dei curricula presentati dai candidati.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione redige un verbale delle operazioni compiute in cui dà conto delle operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati.

I risultati verranno pubblicati sul portale d'Ateneo e sono accessibili seguendo il percorso riportato all'art. 2.

La graduatoria di merito, che viene pubblicata sul sito dell'Ateneo al percorso indicato all'art. 2 e all'Albo Ufficiale, è formulata secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio complessivo attribuito ai titoli. A parità di punteggio si applica l'ordine di preferenza normativamente stabilito.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per la procedura selettiva in oggetto - art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR.

Il Titolare del trattamento è l'Università di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali può essere contattata al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma indispensabile per la partecipazione alla selezione e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione stessa.

I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni di selezione e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Riferimenti a privacy e protezione dei dati personali disponibili sul sito d'ateneo all'indirizzo <https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali>. Responsabile esterno del trattamento dei dati, limitatamente alla gestione online delle iscrizioni alla selezione, è Anthesi Srl, con sede legale in via Segantini 23, 38122 Trento (TN).

Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di legge i candidati interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: n. tel. 0461 28 33 18, 0461 28 28 08, 0461 28 35 50 - indirizzo di posta elettronica: concorsi@unitn.it.

Art. 5

La domanda di ammissione alla procedura va presentata **entro il 5 novembre 2025 ore 12:00** accedendo alla rete internet e avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione online che UniTrento mette a disposizione dei candidati.

A tal fine il candidato accederà al sito internet dell'Ateneo - www.unitn.it - e seguirà il percorso **MENÙ**
→ **ATENEO** → **LAVORA CON NOI** → **Bandi di collaborazione** → **Tipo di collaborazione** → **Altro** → **Nuovi**.

Dopo aver raggiunto, attraverso il link indicante la denominazione della procedura, la pagina contenente il bando, il/la candidato/a accederà al sistema di compilazione e presentazione online attraverso l'apposito link.

Si ricorda che sarà richiesto l'invio in formato elettronico (in formato PDF o JPG) del proprio documento di **identità e di eventuali altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione.**

L'Amministrazione invita a compilare gli appositi spazi previsti nel form telematico e a non allegare il proprio curriculum vitae, il quale non verrà preso in considerazione.

Tutti i titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Gli aspiranti dovranno fornire tutte le dichiarazioni richieste nel modulo della Domanda di Ammissione, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Prima del conferimento dell'incarico, il candidato vincitore dovrà sottoscrivere una dichiarazione - predisposta dall'Amministrazione - nella quale attesterà, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel form telematico utilizzato per la trasmissione online della domanda e la conformità agli originali dei documenti allegati in formato PDF relativi ai titoli.

La data di presentazione dell'istanza è sempre certificata dal sistema informatico che, inoltre, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'invio.

Il candidato si impegna a mantenere attivo e monitorato, sino al termine della procedura selettiva, il proprio recapito di posta elettronica, utilizzato in fase di registrazione, al fine della ricezione di eventuali comunicazioni inerenti la selezione stessa.

Per informazioni relative ai contenuti da inserire nella domanda online e al funzionamento tecnico del sistema di iscrizione, il/la candidato/a potrà avvalersi del supporto presente online – all'interno della procedura di iscrizione – e/o del supporto dell'Ufficio Concorsi e Selezioni di UniTrento (email concorsi@unitn.it; tel. 0461 28 3550 – 0461 28 28 08 – 0461 28 31 09; orario di apertura 9.00-12.00). È possibile, inoltre, fissare, al telefono o via mail, un appuntamento per recarsi in ufficio in un orario diverso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo (domicilio o e-mail) indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Il Direttore Generale, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula con il vincitore della selezione un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile che assumerà la forma fiscale e contributiva di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo abituale secondo lo status fiscale della persona risultata vincitrice.

La collaborazione sarà espletata dal soggetto individuato attraverso la selezione, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ateneo.

Al vincitore verrà data comunicazione scritta, in forma cartacea o informatica, della data nella quale sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto.

Ai fini della stipula del contratto, coloro che hanno la cittadinanza in un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o ad essi equiparati, dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l'intera durata del contratto; tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione.

La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula stessa.

Qualora il candidato vincitore risulti essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001 il contratto può essere stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 il termine del procedimento è fissato entro il termine definito dalla Commissione giudicatrice, nella prima riunione.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata, nei tre anni successivi alla sua approvazione, in caso di cessazione anticipata dell'incarico e/o per il conferimento all'interno delle strutture dell'Ateneo di ulteriori incarichi di prestazione d'opera intellettuale di profilo professionale affine.

È fatta comunque salva la verifica della permanenza delle condizioni di copertura e autorizzazione della spesa.

Non si potrà procedere alla stipula del contratto nei confronti di candidati i quali, alla data della stipula, abbiano relazione di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore dell'Università, il Direttore Generale dell'Università, un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dott. Leonardo Facchini, Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 6 – 38122 Trento, telefono: 0461-283550; e-mail: concorsi@unitn.it.

Il Direttore Generale

Dott. Alex Pellacani

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)